

REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI SCUOLE DI DOTTORATO DI RICERCA

TITOLO I - SCUOLE DI DOTTORATO DI RICERCA

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, l'attivazione e il funzionamento **dei corsi e** delle scuole di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Cassino, in conformità alla vigente disciplina in materia.

Art. 2 - Obiettivi della scuola di dottorato di ricerca

1. Le scuole di dottorato di ricerca sono parte integrante dell'offerta formativa di terzo livello dell'Università degli Studi di Cassino.
2. Ciascuna scuola di dottorato di ricerca (da ora in avanti "scuola") cura la formazione finalizzata all'acquisizione, anche attraverso processi di internazionalizzazione, delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca e di alta qualificazione scientifica presso università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché presso istituzioni ed enti pubblici e privati.
3. Ciascuna scuola si articola in un numero minimo di due corsi di dottorato di ricerca **o di indirizzi**. Essa promuove, organizza e gestisce **le attività** ad essa afferenti attraverso l'aggregazione di aree di ricerca scientifica caratterizzate da affinità metodologiche e culturali in grado di favorire percorsi formativi comuni. La scuola mira in particolare:
 - a) a pervenire a una programmazione didattica che assicuri momenti formativi qualificanti attraverso iniziative comuni;
 - b) a consentire un più organico ed esteso rapporto **con** gli ambienti esterni, sia professionali, sia di ricerca;
 - c) a consentire una migliore pubblicizzazione **delle attività** di dottorato anche a livello internazionale;
 - d) a favorire l'internazionalizzazione dei dottorati attraverso forme di collaborazione con analoghe istituzioni di altri Paesi volte a incrementare la mobilità dei dottorandi;
 - e) a definire e avviare comuni sistemi di autovalutazione e di valutazione **delle attività del** dottorato anche allo scopo di contribuire alla verifica periodica della sussistenza dei requisiti di idoneità della sede.

Art. 3 - Istituzione delle scuole

1. Le scuole sono istituite con decreto del Rettore su proposta di uno o più dipartimenti, sentite le facoltà interessate, previa delibera di approvazione da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.
2. Il numero **minimo di ammissibili a ciascuna Scuola non può essere inferiore a sei; il numero** di borse per l'attivazione di una scuola è fissato in misura non inferiore a tre **per ciascun ciclo**, incluse le borse con finanziamento esterno, **salvo diversa disposizione del Senato Accademico**.

3. La durata del ciclo formativo del dottorato di ricerca è di tre anni, salvo deroga in caso di accordi internazionali.
4. Per ciascuna scuola, la proposta di istituzione indica:
 - a) la denominazione della scuola;
 - b) la denominazione di ciascun corso **o indirizzo** di dottorato di ricerca o afferente alla scuola;
 - c) l'elenco dei settori scientifico-disciplinari oggetto di ciascun corso **o indirizzo** di dottorato di ricerca afferente alla scuola;
 - d) l'elenco nominale, per ciascun corso di dottorato di ricerca afferente alla scuola, dei membri del collegio dei docenti, composto da almeno otto professori e ricercatori di ruolo presso l'Università degli Studi di Cassino e comunque da almeno una rappresentanza di docenti per ciascun settore scientifico-disciplinare su cui verte il corso **o l'indirizzo** di dottorato;
 - e) la previsione di un coordinatore per ciascun collegio dei docenti afferente alla scuola;
 - f) la disponibilità, formalmente espressa dai dipartimenti proponenti, di strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi;
 - g) le eventuali sedi universitarie o di altri enti pubblici o privati con i quali la scuola si impegna a stipulare accordi di collaborazione scientifica finalizzata all'alta formazione;
 - h) i caratteri di internazionalità della scuola;
 - i) la previsione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti di idoneità previsti dall'art. 2 del D.M. 224/99;
 - l) le eventuali forme di finanziamento esterno.
5. La disattivazione di una scuola è deliberata dal Senato Accademico sentito il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo e viene comunicata al Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 - Istituzione e rinnovo dei corsi di dottorato di ricerca

1. Le scuole, sentiti i dipartimenti interessati, propongono al Senato Accademico entro il 31 marzo l'istituzione o la disattivazione di corsi di dottorato di ricerca. L'istituzione o la disattivazione di corsi di dottorato di ricerca è deliberata dal Senato Accademico.
2. Nel caso di proposta di istituzione di corsi di dottorato di ricerca, la scuola, sentiti i dipartimenti interessati, presenta al Senato Accademico una motivata richiesta da cui risulti l'accertata esistenza dei requisiti di idoneità della sede previsti dal D.M. 224/99, verificata dal Nucleo di Valutazione dell'Ateneo. La proposta deve contenere:
 - a) la denominazione del corso di dottorato di ricerca;
 - b) l'elenco dei settori scientifico-disciplinari di riferimento del corso di dottorato di ricerca;
 - c) l'elenco nominale dei membri del collegio dei docenti, composto da almeno otto professori e ricercatori di ruolo presso l'Università degli Studi di Cassino e comunque da almeno una rappresentanza di docenti per ciascun settore scientifico-disciplinare di riferimento del corso di dottorato, nonché la loro documentata produzione scientifica nell'ultimo quinquennio nell'area di riferimento del corso. Nel caso in cui la proposta si riferisca all'attivazione di

- corsi di dottorato congiuntamente ad altre università o istituzioni di ricerca, italiane e non italiane, il numero minimo dei membri del collegio dei docenti di ruolo dell'Università degli Studi di Cassino viene fissato sulla base di apposito accordo approvato da tutti i soggetti proponenti l'istituzione o il rinnovo del corso congiunto;
- f) le eventuali sedi universitarie o di altri enti pubblici o privati con i quali la scuola ha in atto o si impegna a stipulare accordi di collaborazione scientifica finalizzata all'alta formazione a beneficio del corso di dottorato di ricerca;
 - g) la previsione di percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati;
 - h) l'attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti di sede, alla rispondenza del corso agli obiettivi formativi dichiarati, anche in relazione agli sbocchi professionali, al livello di formazione dei dottorandi.
- 3. Nel caso di proposta di rinnovo di un corso di dottorato di ricerca, la scuola presenta al Senato Accademico entro il 31 marzo motivata richiesta da cui risulti l'accertata esistenza dei requisiti di idoneità previsti dal D.M. 224/99, verificati dal Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.
 - 4. Il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione nonché eventuali altri organi consultivi individuati dal Senato Accademico stesso, delibera circa i rinnovi annuali dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università degli studi di Cassino e circa l'autorizzazione a far parte di consorzi per corsi di dottorato con sede amministrativa presso altri atenei.
 - 5. La disattivazione di un corso di dottorato di ricerca può essere proposta al Senato Accademico dal consiglio della scuola in seguito a delibera di almeno due terzi dei suoi componenti. Il Senato Accademico può altresì deliberare di propria iniziativa la disattivazione di un corso di dottorato.

Art. 5 - Norme attuative

- 1. Ogni scuola si dota di norme attuative del presente regolamento. Le norme attuative vengono elaborate dal consiglio della scuola e sottoposte a delibera del Senato Accademico dal direttore della scuola. Nel caso di scuole di nuova istituzione le norme attuative vengono sottoposte a delibera del Senato Accademico dal direttore della scuola entro trenta giorni dalla costituzione del consiglio.
- 2. Le norme attuative devono regolamentare:
 - a) le modalità di funzionamento del consiglio della scuola e dei collegi dei docenti di ciascun corso di dottorato ad essa afferente;
 - b) la formulazione dei criteri e delle modalità di selezione dei candidati;
 - c) le eventuali forme specifiche di selezione adottate per gli studenti di nazionalità non italiana;
 - d) la pubblicizzazione degli obiettivi formativi e delle prospettive professionali;
 - e) le modalità di assegnazione dei supervisori a ciascun dottorando;
 - f) le modalità di valutazione periodica e finale dell'attività del dottorando e del suo passaggio agli anni successivi di corso;
 - g) le modalità di acquisizione del titolo;

- h) le modalità di svolgimento della didattica, compresi eventuali stage presso soggetti pubblici e privati e periodi di studio all'estero;
 - i) la programmazione di momenti formativi, definiti al momento della presentazione di ciascun ciclo di dottorato, sia in relazione alle attività comuni ai corsi di dottorato presenti nella scuola, sia in relazione alle attività specifiche di ogni singolo corso;
 - l) l'eventuale organizzazione della didattica mediante l'impiego di crediti formativi;
 - m) l'elenco degli specifici programmi di ricerca in cui è previsto l'inserimento dei dottorandi e le modalità della loro partecipazione;
 - n) le modalità di accesso del dottorando alle risorse infrastrutturali, strumentali e finanziarie della scuola necessarie per lo svolgimento della sua attività;
 - o) il numero di allievi la cui formazione è possibile in base alle strutture scientifiche e didattiche e al personale che collabora al funzionamento della scuola.
3. Ogni eventuale modifica delle norme attuative viene sottoposta a delibera del Senato Accademico e ha effetto a partire dall'anno di corso successivo.

Art. 6 - Risorse

- 1. All'atto dell'istituzione le scuole vengono dotate di adeguate infrastrutture logistiche e strumentali deliberate dai consigli dei dipartimenti proponenti l'istituzione e del supporto amministrativo e gestionale dell'Ufficio Dottorati dell'Ateneo.
- 2. All'inizio di ogni anno accademico le scuole vengono dotate, con delibera del Senato Accademico e sentito il Consiglio di Amministrazione, di specifiche risorse finanziarie a carico del bilancio universitario in misura proporzionale al numero dei corsi di dottorato di ricerca ad esse afferenti. Tali risorse saranno assegnate ai dipartimenti proponenti l'istituzione delle scuole e saranno finalizzate al loro funzionamento ordinario. Nel caso di scuole istituite su richiesta di più dipartimenti, le risorse finanziarie destinate a ciascuna scuola saranno gestite dal dipartimento a cui afferisce il direttore della scuola.
- 3. All'inizio di ogni anno accademico le scuole vengono dotate, con delibera del Senato Accademico e sentito il Consiglio di Amministrazione, di borse di studio a carico del bilancio universitario ed eventuali ulteriori borse di studio assegnate da enti pubblici e privati.

Art. 7 - Organi

- 1. Sono organi della scuola di dottorato di ricerca:
 - a) il direttore;
 - b) il consiglio.

Art. 8 - Il direttore

- 1. Il direttore è eletto dal consiglio della scuola tra i professori di ruolo in servizio a tempo pieno che fanno parte del consiglio medesimo. Il direttore è nominato con decreto del Rettore. L'incarico di direttore ha durata triennale e può essere

- rinnovato consecutivamente per una sola volta.
2. Il direttore:
 - a) rappresenta la scuola nei rapporti interni ed esterni;
 - b) organizza e coordina le attività della scuola;
 - c) convoca il consiglio, lo presiede e cura l'attuazione delle sue delibere;
 - d) vigila sull'applicazione del presente regolamento e delle sue norme attuative;
 - e) presenta annualmente al Senato Accademico, entro il 31 dicembre, una dettagliata relazione consuntiva e programmatica relativa alle attività della scuola anche ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di idoneità della sede di cui al D.M. 224/1999.
 3. Il direttore nomina un vicedirettore scelto tra i componenti del consiglio che lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento.
 4. La carica di direttore della scuola non è compatibile con quella di direttore di dipartimento, di preside e di presidente di corso di studio.
 5. Il direttore della scuola non può svolgere la medesima funzione in altra scuola di dottorato di ricerca.

Art. 9 - Il consiglio

1. Il consiglio è l'organo di programmazione e di indirizzo delle attività della scuola. Esso è composto da un numero minimo di tre membri, tra cui:
 - a) i coordinatori dei corsi di dottorato di ricerca afferenti alla scuola con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Cassino;
 - b) un professore o ricercatore di ruolo a tempo pieno presso l'Università degli Studi di Cassino indicato dai consigli dei dipartimenti proponenti l'istituzione della scuola;
 - c) i rappresentanti di eventuali istituzioni o enti pubblici e privati con i quali la scuola abbia stipulato accordi di collaborazione scientifica finalizzata all'alta formazione in numero complessivo inferiore alla metà dei membri accademici del consiglio.
2. Le variazioni della composizione del consiglio sono deliberate dal consiglio stesso e comunicate al Rettore dal direttore della scuola.
3. Il consiglio:
 - a) elegge il direttore;
 - b) ripartisce le risorse della scuola di cui all'art. 6 del presente regolamento;
 - c) propone al Senato Accademico, sentiti i dipartimenti interessati, l'eventuale istituzione di nuovi corsi di dottorato afferenti alla scuola o la disattivazione di corsi già istituiti;
 - d) propone al Senato Accademico eventuali modifiche alle norme attuative di cui all'art. 5 del presente regolamento.
 - e) propone al Rettore, sentiti i collegi dei corsi di dottorato di ricerca afferenti, la composizione delle commissioni per l'ammissione dei candidati ai corsi di dottorato e per l'esame finale;
 - f) formula, sentiti i collegi dei corsi di dottorato, il manifesto annuale degli studi della scuola nel rispetto delle norme attuative di cui all'art. 5 del presente regolamento;
 - g) definisce, sentiti i collegi dei corsi di dottorato, le modalità di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca e fissa i criteri generali per la valutazione dei titoli

- dei candidati;
 - h) definisce, sentiti i collegi dei corsi di dottorato di ricerca afferenti, le modalità di conferimento del titolo di dottore di ricerca;
 - i) promuove la partecipazione della scuola a reti di dottorato di ricerca anche a livello internazionale;
 - l) approva la relazione consuntiva e programmatica predisposta dal direttore, di cui all'art. 8 del presente regolamento.
4. Il consiglio è rinnovato ogni tre anni.
 5. I membri del consiglio non possono svolgere medesime funzioni in altra scuola di dottorato di ricerca.

Art. 10 - Il collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti di ciascun corso di dottorato di ricerca è composto da almeno otto professori e ricercatori di ruolo presso l'Università degli Studi di Cassino e comunque da almeno una rappresentanza di docenti per ciascun settore scientifico-disciplinare su cui verte il corso di dottorato. Nel caso in cui il corso di dottorato sia stato attivato congiuntamente ad altre università o istituzioni di ricerca, italiane o non italiane, il numero minimo dei membri del collegio dei docenti di ruolo dell'Università degli Studi di Cassino viene fissato sulla base di apposito accordo approvato da tutti i soggetti che propongono l'istituzione o il rinnovo del corso congiunto.
2. Non è consentita l'appartenenza a più di un collegio di docenti istituito presso l'Università degli Studi di Cassino. L'appartenenza a un collegio di docenti istituito presso altre università italiane o non italiane è subordinata al parere positivo espresso dal consiglio della scuola.
3. Nel caso di corsi di dottorato di nuova istituzione la prima riunione del collegio dei docenti è convocata dal direttore della scuola entro trenta giorni dalla delibera di istituzione del Senato Accademico.
4. Il collegio dei docenti:
 - a) elegge il coordinatore, la cui carica ha durata triennale ed è rinnovabile;
 - b) effettua la valutazione periodica e finale dell'attività del dottorando e decide sul suo passaggio agli anni successivi di corso;
 - c) presenta alla commissione per l'esame finale il giudizio complessivo sulle attività svolte da ciascun dottorando.
5. Entro il 30 novembre il collegio dei docenti propone al consiglio della scuola la programmazione delle attività relative all'anno accademico successivo e in particolare:
 - a) l'eventuale variazione della composizione del collegio;
 - b) i criteri e le modalità di selezione dei candidati;
 - c) l'elenco nominativo dei supervisori assegnati ai dottorandi;
 - d) l'elenco delle attività didattiche, compresi i momenti formativi comuni ai corsi di dottorato presenti nella scuola, e il relativo calendario;
 - e) gli specifici programmi di ricerca nei quali sono eventualmente inseriti i dottorandi, le eventuali possibilità di stage presso soggetti pubblici e privati e le eventuali possibilità di periodi di studio all'estero;
 - f) il fabbisogno di risorse infrastrutturali, strumentali e finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attività dei dottorandi.

- g) l'elenco nominativo dei membri delle commissioni per l'esame di ammissione al corso di dottorato di ricerca;
- h) l'elenco nominativo dei membri delle commissioni per l'esame finale.

Art. 11 - Adesione a scuole e corsi di dottorato di ricerca di altra sede

1. I dipartimenti, anche sulla base di reciproci accordi e sentite le facoltà interessate, propongono al Rettore entro il 31 marzo di ogni anno l'adesione a scuole o a corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso altre università.
2. La proposta deve indicare:
 - a) l'area di ricerca e i relativi settori scientifico-disciplinari oggetto del dottorato di ricerca;
 - b) gli specifici temi di ricerca oggetto del ciclo di dottorato di prossima attivazione;
 - c) la durata, le finalità e le modalità di svolgimento del corso di dottorato;
 - d) le sedi universitarie, gli enti pubblici e i soggetti privati partecipanti al corso di dottorato;
 - e) la composizione del collegio dei docenti;
 - f) gli eventuali oneri a carico delle università e delle altre istituzioni aderenti al consorzio;
 - g) gli eventuali oneri a carico dell'Università degli Studi di Cassino.
3. Sentito il Senato Accademico, il Rettore determina annualmente con proprio decreto le scuole e i corsi di dottorato con sede amministrativa presso altre università ai quali l'Università degli Studi di Cassino aderisce in consorzio.

TITOLO II - ACCESSO E FREQUENZA

Art. 12 - Requisiti e modalità di accesso

1. Possono accedere **alle scuole** e ai corsi di dottorato **o indirizzi di ricerca ad esse afferenti** coloro che sono in possesso del titolo di laurea magistrale ai sensi del D.M. 22-10-2004 n. 270, del titolo di laurea del previgente ordinamento o di analogo titolo accademico conseguito all'estero riconosciuto idoneo dal collegio dei docenti unicamente ai fini dell'ammissione al corso di dottorato di ricerca.
2. Possono essere riservati a studenti non comunitari posti coperti da borsa nell'ambito di programmi di internazionalizzazione sostenuti da Ministeri italiani o non italiani e di programmi di cooperazione con Paesi in via di sviluppo.
3. L'accesso **alle scuole** e ai corsi di dottorato di ricerca avviene tramite procedura selettiva intesa ad accertare la preparazione del candidato e la sua attitudine alla ricerca. L'accesso prevede comunque una valutazione comparativa.
4. Qualora la selezione preveda un esame scritto e/o un colloquio, il calendario delle prove di esame, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui si terranno le stesse, è comunicato agli interessati tramite pubblicazione sul sito web dell'Università degli Studi di Cassino almeno venti giorni prima della prima prova.

5. Nei casi in cui siano presenti borse legate allo sviluppo di specifiche tematiche di ricerca, gli argomenti delle prove di esame possono essere differenziati, ma lo svolgimento delle prove deve essere contestuale.
6. I concorsi di ammissione **alle scuole e** ai corsi di dottorato di ricerca dovranno essere conclusi entro il mese di ottobre di ogni anno. Le attività previste nel primo anno di corso dovranno avere inizio non oltre il 4 novembre. Il direttore della scuola, nelle more del perfezionamento delle pratiche amministrative, ha la facoltà di dichiarare l'inizio del corso di dottorato entro i termini stabiliti, previa comunicazione al Rettore.

Art. 13 - Bando

1. Ciascun bando di ammissione **alle scuole e** ai corsi di dottorato di ricerca è emanato con Decreto Rettorale, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed è comunicato al MIUR non oltre il 30 giugno di ogni anno.
2. Ciascun bando di ammissione **alle scuole e** ai corsi di dottorato di ricerca deve indicare:
 - a) il programma formativo del corso;
 - b) la durata del corso;
 - c) il termine di presentazione della domanda;
 - d) le modalità di svolgimento della selezione e le eventuali lingue diverse dall'italiano in cui il candidato può sostenere la prova di esame;
 - e) i criteri di valutazione dei candidati;
 - f) il numero dei posti messi a bando;
 - g) il numero delle borse di studio, che non può essere inferiore alla metà dei posti messi a bando, e l'ammontare delle stesse;
 - h) il numero di posti coperti da borsa eventualmente riservati a studenti non comunitari;
 - i) il termine entro il quale i vincitori devono presentare la domanda d'iscrizione al corso di dottorato;
 - l) l'ammontare dell'incremento della borsa di studio per i periodi di permanenza all'estero, in ogni caso non inferiore al cinquanta per cento dell'importo della borsa;
 - m) i criteri per l'ammissione agli anni di corso successivi al primo;
 - n) le modalità di erogazione della borsa di studio;
 - o) i casi di sospensione e decadenza dall'erogazione della borsa;
 - p) gli eventuali contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri;
 - q) i diritti e gli obblighi del dottorando.
2. I posti con borsa di studio possono essere aumentati a seguito di finanziamenti erogati da altre Università, enti pubblici di ricerca o da qualificate strutture produttive private che si rendessero disponibili dopo l'emanazione del bando e prima dell'inizio del relativo concorso. L'eventuale aumento del numero di borse di studio potrà determinare, su richiesta del direttore, sentito il collegio dei docenti interessato, l'incremento dei posti complessivamente messi a concorso. Tale incremento sarà pubblicato sul sito web dell'Università degli Studi di Cassino.

Art. 14 - Commissione giudicatrice per l'accesso

1. La commissione giudicatrice per l'accesso **a ciascuna scuola o a** ciascun corso di dottorato di ricerca è nominata dal Rettore su proposta del consiglio della scuola a cui il corso afferisce. La proposta deve essere presentata al Rettore dal direttore della scuola almeno trenta giorni prima della data fissata per la selezione e deve contenere i nominativi dei membri effettivi e di un analogo numero di membri supplenti. Qualora il consiglio della scuola non provveda alla designazione nei termini richiesti, a questa provvederà autonomamente il Rettore, individuando i membri della commissione tra i componenti il collegio dei docenti del corso di dottorato interessato.
2. Ciascuna commissione si compone di tre membri scelti tra professori e ricercatori di ruolo afferenti all'area scientifico-disciplinare a cui **la scuola** si riferisce.
3. La commissione può essere integrata da un massimo di due esperti, anche non italiani, scelti nell'ambito delle università e delle strutture pubbliche e private di ricerca. Qualora al consorzio partecipino i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 4 del Decreto Ministeriale 30 aprile 1999 n. 224 è in facoltà dei medesimi enti e strutture di ricerca proporre il nominativo degli esperti che integrano la commissione d'esame.

Art. 15 - Modalità di ammissione

1. L'ammissione **alla scuola** o al corso di dottorato di ricerca avviene in base alla graduatoria generale di merito redatta dalla commissione giudicatrice per l'accesso fino alla concorrenza del numero dei posti stabiliti dal bando rettorale; a parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del DPCM 09-04-2001. Le borse non possono essere cumulate con gli assegni di ricerca o altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca del dottorando.
2. I candidati che, in base alla graduatoria finale, siano risultati tra gli ammessi **alla Scuola o al** corso di dottorato si considerano decaduti qualora non si iscrivano al corso entro la scadenza indicata nel bando.
3. La modalità di comunicazione della graduatoria finale sarà la pubblicazione dell'esito del concorso sul sito web dell'Università degli Studi di Cassino.
4. In caso di rinuncia dell'avente diritto prima dell'inizio del corso o per mancata iscrizione, subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.
5. In caso di rinuncia o di esclusione del vincitore nel primo trimestre del primo anno del corso, il consiglio della scuola valuta l'opportunità di coprire il posto rimasto vacante con un altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.
6. I cittadini extracomunitari potranno essere ammessi in soprannumero e senza borsa di studio **alla scuola o al** corso di dottorato di ricerca nella misura della metà del numero totale dei posti istituiti, con arrotondamento all'unità per eccesso, previa analisi del curriculum vitae. La partecipazione in soprannumero al dottorato di ricerca è consentita a condizione che il candidato si impegni a rispettare il regolamento del dottorato per quanto riguarda la frequenza e i controlli periodici di attività richiesti dal collegio dei docenti.

Art. 16 - Diritti e doveri dei dottorandi

1. Gli iscritti **alle scuole o** ai corsi di dottorato hanno l'obbligo di presenza ai seminari, alle esercitazioni e agli eventuali moduli didattici, hanno l'obbligo di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine e di presentare al collegio dei docenti, a conclusione di ogni anno di corso, una relazione sull'attività di ricerca svolta.
2. È prevista, con decisione motivata del collegio dei docenti, l'esclusione dal dottorato di ricerca e la conseguente perdita del diritto alla fruizione della borsa di studio in caso di:
 - a) giudizio negativo del collegio dei docenti relativamente all'ammissione al successivo anno di corso frequentato;
 - b) prestazioni di lavoro a tempo indeterminato, nonché assunzione di incarichi di lavoro a tempo determinato o di prestazioni d'opera senza preventiva autorizzazione del collegio dei docenti;
 - c) assenze ingiustificate e prolungate.
4. È diritto del dottorando ottenere la sospensione per maternità e per gravi e documentate ragioni di salute.
5. L'assenza determinata da cause diverse da quelle elencate al comma 4) del presente articolo deve essere espressamente autorizzata dal collegio dei docenti.
6. Cessata la causa dell'assenza, spetta al collegio dei docenti decidere se riammettere il dottorando in corso d'anno, ovvero se riammetterlo all'anno successivo. Il dottorando riammesso in corso d'anno godrà di una borsa di studio decurtata della quota già corrisposta nell'anno in cui si è verificata l'assenza.
7. In caso di sospensione di durata superiore ai trenta giorni, ovvero di esclusione dal corso, non può essere erogata la borsa di studio.
8. L'iscrizione a corsi di dottorato di ricerca non è compatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea, a scuole di specializzazione, ad altre scuole o corsi di dottorato e a corsi di master di primo e di secondo livello.
9. Il Consiglio della scuola, su proposta del coordinatore e del docente che funge da tutore, può autorizzare il dottorando, destinatario o meno di borsa, subordinatamente alla disponibilità di fondi, a compiere periodi di studio all'estero. Al fine di ottenere il previsto contributo finanziario, il dottorando dovrà dimostrare, tramite apposita certificazione da parte del responsabile dell'istituzione presso cui ha avuto luogo il soggiorno per motivi di ricerca, che tale soggiorno sia stato non inferiore a tre e non superiore a diciotto mesi. Il pagamento del contributo da parte dell'Ateneo sarà subordinato alla verifica della documentazione di viaggio e di soggiorno da parte dell'ufficio competente, in soluzione unica, al termine del ciclo a cui il dottorando risulta iscritto.

TITOLO III - CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

Art. 17 - Presentazione della tesi di dottorato e domanda di proroga

1. Il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca è subordinato al superamento di un esame finale, che può essere ripetuto una sola volta.
2. I dottorandi che concludono il ciclo di dottorato presentano al collegio dei docenti e all'ufficio che gestisce le carriere dei dottorandi domanda di ammissione all'esame finale tra il 1° ed il 31 ottobre.
3. Entro il 31 ottobre i dottorandi presentano al collegio dei docenti una relazione sull'attività di ricerca svolta durante l'intero corso di dottorato.
4. Il collegio dei docenti, acquisito il parere del supervisore sulla tesi elaborata dal dottorando, formula un parere articolato concernente l'attività svolta dal candidato durante il corso di dottorato.
5. Il dottorando viene ammesso a sostenere l'esame finale solo in caso di valutazione positiva della tesi di dottorato da parte del collegio dei docenti.
6. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Rettore, su proposta motivata del consiglio della scuola, può prorogare all'anno accademico successivo il termine per la domanda di ammissione all'esame finale. Al fine di ottenere la proroga, il candidato deve presentare, entro il 31 ottobre dell'ultimo anno di corso, apposita domanda motivata, accompagnata dal parere favorevole del collegio dei docenti.
7. L'autorizzazione a superare il termine previsto per la presentazione della tesi non dà titolo all'ulteriore erogazione della borsa di studio.

Art. 18 - Commissione giudicatrice per l'esame finale

1. La commissione giudicatrice per l'esame finale è nominata dal Rettore entro il 31 dicembre su proposta del consiglio della scuola a cui il dottorato afferisce. La proposta deve essere presentata al Rettore dal direttore della scuola non oltre il 31 ottobre. La commissione è tenuta a concludere i propri lavori entro i sessanta giorni successivi alla nomina.
2. La commissione si compone di tre membri scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo.
3. Almeno due membri della commissione devono appartenere a università anche non italiane non aderenti in consorzio al corso di dottorato di ricerca e non devono essere componenti del suo collegio dei docenti.
4. La commissione può essere integrata da un massimo di due esperti, anche non italiani, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.
5. Qualora un membro della commissione giudicatrice rinunci all'incarico, il Rettore, sentito il direttore della scuola, nomina un membro in possesso degli stessi requisiti del membro rinunciataro.
6. Nel caso di **scuole o** corsi di dottorato di ricerca istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la commissione è definita secondo quanto previsto negli accordi stessi.

Art. 19 - Esame finale e conferimento del titolo

1. L'esame si svolge innanzi alla commissione giudicatrice e consiste nella pubblica discussione della tesi di dottorato. Superato l'esame finale si consegue il titolo di Dottore di Ricerca.

2. L'ufficio che gestisce le carriere dei dottorandi comunica ai candidati i nominativi della commissione giudicatrice, informandoli altresì della data, dell'ora e della sede in cui avrà luogo l'esame finale. Tale comunicazione viene effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata almeno trenta giorni prima della data fissata per la prova.
3. I candidati trasmettono a ciascun membro della commissione giudicatrice una copia della tesi di dottorato corredata della relazione del collegio dei docenti e della presentazione del supervisore. I candidati sono inoltre tenuti a consegnare, entro il 31 ottobre, tre copie della tesi di dottorato all'ufficio che gestisce le carriere dei dottorandi ai fini del deposito presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze.
4. La commissione per l'esame finale formula un giudizio per ciascun candidato. I giudizi costituiscono parte integrante del verbale dell'esame finale.

TITOLO IV – NORME FINALI

Art. 20 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data del Decreto Rettorale di pubblicazione e si applica con salvaguardia dei diritti acquisiti relativamente ai cicli in corso di svolgimento.
2. Nel primo anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento è possibile derogare, con provvedimento del Rettore, alla tempistica e alle modalità applicative ivi definite.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento recante norme in materia di Dottorato di Ricerca" emanato con D.R. 234 del 18-04-2007.

Il Rettore
(prof. Paolo VIGO)